

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00466/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 466 del 2023, proposto da

Vito Franklin, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Giorgio e Rocco Antonio Pignataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Commissione Interministeriale Ripam e Formez PA - Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento della P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Salvatore Paolone, Marco Fragassi e Luigia Altizio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- - della determina regionale n. 73 del 27 gennaio 2023 di approvazione dei verbali

e delle graduatorie della Commissione esaminatrice e di nomina dei vincitori come risultanti dal verbale n. 14 della seduta del 17 gennaio 2023, profilo Specialista Risorse Economiche e Finanziarie, Bando n. 25 area “Economico-finanziaria”, pubblicata sul BURP del 2 febbraio 2023;

- per quanto di ragione, dell’Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 31 gennaio 2023, laddove si rende nota l’approvazione delle suddette graduatorie;

- di tutti gli atti e verbali, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, non conosciuti negli estremi e nel contenuto, laddove viene assegnato un punteggio ulteriore di 1,5 punti solo ai candidati in possesso di “laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso”;

- nonché del verbale n. 2 del 13 maggio 2022 contenente la specificazione della Commissione, statuyente che: “saranno invece valutate le lauree specialistica o magistrale correlate alla propedeutica laurea triennale utilizzata per l’ammissione al concorso”; e nella misura in cui non viene attribuito il punteggio di 1 punto ulteriore ex art. 7, co. 4, lett. b) nella fattispecie in cui pur essendo previsto l’esame di abilitazione, questo non è stato sostenuto in virtù di una causa di esenzione normativamente prevista;

- ove occorrente, dell’art. 7, comma 4, lett. a) e b) bando di concorso pubblico approvato con determina n. 1250 del 19 novembre 2021, come rettificata (e sostituita) con determina n. 1371 del 15 dicembre 2021, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “EconomicoFinanziarie” - profilo professionale “Specialista Risorse EconomicoFinanziarie” ambito di ruolo “Economico-Finanziario”, n. 18 posti;

- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere l’interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede, e ove occorra, la determina n. 187 del 24 febbraio 2023 di

autorizzazione all'assunzione dei vincitori e la successiva 5 determina n. 307 del 20 marzo 2023 di assunzione vincitori su posti non coperti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez P.A.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 l'avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente espone, in particolare, che:

- ha partecipato al concorso indetto dalla Regione Puglia con il bando n. 25, di cui alla determina n. 1250 del 19 novembre 2021, come rettificata con determina dirigenziale n. 1371 del 15 dicembre 2021 (BURP n. 160 – supplemento del 23 dicembre 2021) per la copertura di 18 posti di categoria “D” - posizione economica “D1”, area professionale “Economico - Finanziaria” - profilo professionale “Specialista Risorse Economico - Finanziarie”;
- tra i requisiti di ammissione al concorso, l'art. 2 del bando prescrive il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al D.M. 270/2004; laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004; ovvero laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparata alle precedenti;
- l'art. 7, lettera a), del medesimo bando di concorso, concernente la valutazione dei titoli aggiuntivi, prevede l'attribuzione del punteggio per titoli di studio fino a un massimo di punti 8, come segue:
 - *1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;*
 - *0,5 punti per master di I livello*

- 1,5 punti per master di II livello
- 2 punti per diploma di specializzazione
- 2,5 punti per dottorato di ricerca;
- l'odierno ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha dichiarato di essere in possesso del "Diploma di Laurea" (DL) "vecchio ordinamento" in Economia e Commercio;
- il deducente ha superato le prove di concorso;
- con determinazione dirigenziale n. 73 del 27 gennaio 2023, la Regione Puglia ha approvato la graduatoria definitiva della procedura selettiva *de qua*, nella quale l'interessato si è collocato al posto n. 138 con il punteggio di 25,375;
- il deducente lamenta la mancata attribuzione dell'ulteriore punteggio di 1,5 in relazione alla laurea "vecchio ordinamento" a ciclo unico in Economia e Commercio (titolo superiore rispetto alla laurea triennale);

Rilevato che il ricorrente impugna gli atti di cui in epigrafe, incluse le previsioni del bando, chiedendo altresì l'accertamento del suo diritto al riconoscimento dell'assegnazione del punteggio aggiuntivo per i titoli su indicati con l'attribuzione del punteggio complessivo di 26,875;

Considerato che:

- il ricorrente, collocatasi, come detto, al posto n. 138 della graduatoria finale *de qua*, approvata con la determinazione dirigenziale n. 73 del 27 gennaio 2023 (con punti 25,375), otterrebbe, in caso di esito favorevole del gravame, ulteriori punti 1,5, riportando il punteggio finale di 26,875; in questo modo conseguirebbe un punteggio pari al concorrente collocatosi al posto n. 57 con 26,875 punti;
- il ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo a tre concorrenti collocatisi in posizione peggiore (n. 80, n. 81 e n. 120), che sarebbero sopravanzati in caso di esito positivo del gravame;
- il contraddittorio è correttamente instaurato, ma non integro;
- occorre, pertanto, integrarlo con la notifica a tutti coloro - da individuare

nominativamente a cura di parte ricorrente - i quali precedono il ricorrente nella graduatoria e che potrebbero essere equiparati o da lui superati qualora venissero accolti i profili di censura dedotti;

- risulta opportuno, come da richiesta, disporre la notifica per pubblici proclami, sussistendone i presupposti;

Ritenuto opportuno disciplinare la notifica per pubblici proclami con le seguenti modalità:

A) il ricorrente dovrà trasmettere alla regione Puglia la richiesta di pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;

4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione TAR (Tribunali amministrativi regionali);

6.- l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami e che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza;

7.- il testo integrale del ricorso;

B) in ordine alle prescritte modalità, la Regione Puglia ha - a sua volta - l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - in apposita sezione denominata "Atti di notifica" - il predetto avviso, previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, e non dovrà

rimuovere l'avviso e i documenti - come sopra trasmessi da parte ricorrente - sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

- la Regione Puglia ha l'obbligo di rilasciare a parte ricorrente, su richiesta di quest'ultima, un attestato relativo all'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza, dell'elenco nominativo dei controinteressati e dell'avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- la Regione Puglia dovrà curare che sulla home page del proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati integrati e l'avviso;

C) parte ricorrente dovrà:

- trasmettere alla Regione Puglia la suddetta richiesta di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso;

- in seguito, dovrà depositare in via telematica agli atti di causa prova della trasmissione della predetta richiesta di pubblicazione (presentata entro il suddetto termine perentorio di 30 - trenta - giorni); il predetto deposito dovrà essere effettuato tempestivamente e comunque, pena l'improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all'art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per la produzione di documenti;

- infine, depositare in via telematica prova della prescritta avvenuta pubblicazione tempestivamente e comunque, pena l'improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all'art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per la produzione di documenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 22 ottobre 2025 e, nelle more, dispone

l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Donatella Testini

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO